



Città di Bosa

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

***Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del
22/12/2017***

***Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
23/05/2018***

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 – Destinazione gettito imposta di soggiorno	
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 5 - Tariffe.....	4
Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 7 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 8 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 - Sanzioni	7
Articolo 11 -Riscossione coattiva	7
Articolo 12- Rimborsi	7
Articolo 13 - Contenzioso	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo giugno 2018.
3. Al fine di favorire un ampliamento della stagione turistica oltre il periodo estivo, l'imposta di soggiorno deve essere corrisposta solo per i mesi di giugno, luglio, agosto.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di BOSA, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi per volta.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di BOSA.

Articolo 3 – Destinazione gettito imposta di soggiorno

Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di BOSA in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Detti interventi saranno concordati con gli operatori del settore. A tal fine verrà istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da amministratori e da componenti del settore ricettivo, che avrà funzioni di indirizzo.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di BOSA e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune medesimo.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4;
- il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
- l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5 - Tariffe

La tariffa per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

- € 1,00 al giorno per persona negli alberghi, nelle residenze turistico – alberghiere, nei bed and breakfast, nelle case e appartamenti vacanze, negli affittacamere, nelle case per ferie, nelle locazioni brevi;
- € 0,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 12 anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

2. L'imposta è applicata nella misura del 20% alle persone che, anche in modo non continuo, alloggiano, per periodi prolungati di tempo (oltre 15 giorni), contrattualmente prefissati, nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

3. A coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni l'imposta è applicata nella misura del 20%.

Articolo 7 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, co. 2 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a dichiarare e comunicare mensilmente al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il periodo di permanenza con espressa indicazione dei pernottamenti esenti ai sensi dell'articolo 6, nonché ulteriori dati richiesti dall'Amministrazione ai fini della gestione dell'imposta di soggiorno.

1 bis. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

2. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Ragioneria del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 4, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma

precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di BOSA.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di BOSA;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di BOSA;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. L'amministrazione Comunale si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare l'evasione e l'abusivismo nel settore ricettivo.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila euro) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cura del gestore della struttura ricettiva)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____ PROV. _____ IL ____/____/____
RESIDENTE A _____ PROV. _____ VIA/PIAZZA _____ N. _____
TEL _____ CELL _____ E-MAIL _____:
COD.FISC: _____, IN QUALITA' DI LEGALE
RAPPRESENTANTE DI _____
CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____
SEDE LEGALE A _____ PROV. _____ VIA/PIAZZA _____ N. _____
CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA _____
UBICATA IN _____ VIA/PIAZZA _____ N. _____
E-MAIL _____ TIPOLOGIA _____,

- consapevole che con Deliberazione del Consiglio Comunale 22.12.2017, il Comune di BOSA ha introdotto, con proprio regolamento, a decorrere dal 1° giugno 2018, l'Imposta di Soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

- che il/la sig./sig.ra _____
nato/a _____ il _____ CF: _____
residente a _____ (Prov. _____) in Via _____,
che ha soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno _____,
al termine del soggiorno, ha omesso la corresponsione dell'imposta di soggiorno e, pertanto, in qualità di legale rappresentante della struttura ricettiva, non è nelle condizioni di effettuare il versamento di detta imposta al Comune di BOSA per un ammontare pari a € _____, calcolato sulla base della misura stabilita dal Comune.
- Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____ FIRMA _____